



**Direzione Polizia Locale-Mobilità  
Segreteria Comando**

Corso del Popolo, 30  
05100 Terni

Tel +39 0744.549.838  
comune.terni@postacert.umbria.it

Terni, data e protocollo: *come da segnatura*

**OGGETTO:** Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nelle aree interessate dalla gara ciclistica competitiva denominata "57<sup>a</sup> Tirreno – Adriatico" per i giorni 9 e 10 marzo 2022 – obbligo mascherina – ORDINANZA

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con provvedimenti del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato e più volte prorogato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, ad oggi fino al 31 marzo 2022;
- l'art. 1 comma 8 del D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni nella legge 14.07.2020 n. 74, prevede il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza interpersonale per ridurre il rischio di contagio;
- con il D.L. 23.07.2021 n.105, convertito con modificazioni dalla legge 16.09.2021 n. 126, è stato prorogato il D.P.C.M. 02.03.2021 che fissa le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore "bianche" – "gialle" – "arancioni" - "rosse", in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;
- alla data odierna, alla luce dei parametri fissati dal D.P.C.M. 02.03.2021, la Regione Umbria si colloca nella cosiddetta "zona bianca";
- che il Ministero della Salute, con ordinanze del 22.06.2021 e del 28.10.2021 ha previsto, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 02.03.2021;

**Visto che**, il 9 e 10 marzo 2022 alcune aree e zone del Comune di Terni saranno interessate dalla cinquantasettesima edizione della gara ciclistica competitiva "Tirreno – Adriatico", gara di livello internazionale valida come quinta prova dell'"Uci World Tour 2022", ed in particolare il giorno 9 marzo in occasione dell'arrivo della 3<sup>a</sup> tappa "Murlo – Terni", e il giorno 10 marzo in occasione della partenza della 4<sup>a</sup> tappa "Cascata delle Marmore – Bellante";

**Valutato che**, in concomitanza di tale evento, connotato dalla presenza di atleti di nota fama, è prevedibile che un flusso consistente di persone, proveniente anche dai comuni limitrofi, si riverserà nelle aree interessate dalla manifestazione;

**Considerato che:**

- pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze di polizia non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare in modo incisivo il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dalla normativa vigente in relazione all'emergenza sanitaria in corso;
- il perdurare della situazione epidemiologica richiede interventi finalizzati alla riduzione del rischio di diffusione del Coronavirus, anche mediante l'attuazione di misure straordinarie e ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in vigore;

**Ritenuto** necessario, come peraltro sollecitato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 01.03.2022, al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, adottare un provvedimento sindacale volto a limitare i rischi di contagio da Covid-19, che preveda l'obbligo dell'utilizzo di mascherine all'aperto nei giorni 9 e 10 marzo 2022 nelle aree e zone del Comune di Terni interessate dalla manifestazione, e segnatamente:

- il giorno 9 marzo 2022 nelle vie: **via Aleardo Aleardi – via Enrico Lattes – rotatoria Obelisco Lancia di Luce – corso del Popolo – piazza Mario Ridolfi – piazza Europa – piazza della Repubblica;**
- il giorno 10 marzo 2022 nelle vie: **piazzale George Byron – piazzale Giuseppe Vasi – piazzale Felice Fatati (compresa area ex Viscosa) – e comunque sull'intero tratto della strada regionale 209 Valnerina ed aree adiacenti, compreso fra l'intersezione con la via Carlo Neri (bivio Papigno) e l'intersezione con la via Collestatte (bivio Collestatte);**

**Preso atto che** l'uso della mascherina è escluso dalle vigenti norme per:

- i bambini di età inferiori a sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

**Dato atto** che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

**Visto** l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

**Visto** l'art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35;

Per quanto sopra

### **ORDINA**

E' fatto obbligo di indossare all'aperto dispositivi di protezione delle vie respiratorie "mascherine", fermi restando gli altri obblighi imposti dalla normativa vigente, come segue

- dalle ore 15:00 alle ore 19:00 del giorno 9 marzo 2022 nelle vie: via Aleardo Aleardi – via Enrico Lattes – rotatoria Obelisco Lancia di Luce – corso del Popolo – piazza Mario Ridolfi – piazza Europa – piazza della Repubblica
- dalle ore 10:00 alle ore 13:00 del giorno 10 marzo 2022 nelle vie: piazzale George Byron – piazzale Giuseppe Vasi – piazzale Felice Fatati (compresa area ex Viscosa) – tratto della strada regionale 209 Valnerina ed aree adiacenti, compreso fra l'intersezione con la via Carlo Neri (bivio Papigno) e l'intersezione con la via Collestatte (bivio Collestatte)

Sono esentati dal predetto obbligo:

- I bambini di età inferiore ai sei anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- Le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Terni e diffuso attraverso gli organi di stampa ed il sito istituzionale dell'Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**  
Leonardo Latini

documento firmato digitalmente